



BANCA DEL FUCINO SP.A.

Capogruppo Gruppo Bancario Igea Banca (cod. 3124)

ASSEMBLEA ORDINARIA 29/04/2024 – 06/05/2024

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2026

Composizione quali-quantitativa ottimale e adempimenti procedurali

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino S.p.A. nella seduta consiliare dell'11 aprile 2024 ha esaminato gli esiti del processo di autovalutazione, sulla base dei quali ha quindi determinato la composizione quali quantitativa considerata *ex ante* ottimale dell'organo medesimo, conformemente alle disposizioni di vigilanza per le Banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VI.

L'esercizio di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione riferito all'anno 2023, comprensivo dei relativi esiti, riveste una particolare rilevanza in vista del previsto rinnovo dell'organo di gestione e supervisione strategica della Banca posto al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca del Fucino S.p.A. convocata, in prima istanza, per il 29 aprile 2024 alle ore 21:30 e, in seconda convocazione, per il 6 maggio p.v. alle ore 11:00.

Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale a norma, *ex multis*, dell'art. 25 del proprio Statuto Sociale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno per garantire che la composizione dell'organo stesso sia adeguatamente diversificata, in modo da:

- alimentare il confronto e la dialettica interna all'organo;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

Tanto premesso, conformemente al quadro normativo di riferimento, con la pubblicazione del presente documento **i risultati delle analisi** condotte dal Consiglio di Amministrazione nella citata seduta dell'11 aprile u.s. - in vista del perseguimento dei suddetti obiettivi - sono portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati che gli azionisti a ciò legittimati si determinino a presentare, sempre a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, possa tenere conto delle professionalità richieste.

In tale contesto, i soci sono invitati a produrre – all'atto del deposito delle liste a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale –, *inter alia*, il *curriculum vitae* dei candidati, al fine di identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato (cfr. *infra* Sezione III).



Il presente documento reca quindi evidenza della composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino S.p.A. considerata *ex ante* ottimale per l'attuazione delle relative progettualità, in vista della sana e prudente gestione della stessa.

In tale contesto è altresì doveroso sensibilizzare i Soci al rigoroso rispetto, nella formazione delle liste a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, della normativa di riferimento, ovvero:

- al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (attuativo del nuovo art. 26 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 72/2015), entrato in vigore il 30 dicembre 2020, recante il *“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”*;
- al provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 *“Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”* (entrata in vigore il prossimo 1° luglio 2021);
- alle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;
- gli *“Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”* promanati dalla Banca d'Italia il 29 novembre 2023;
- il provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 (prot. n. 1320530/23) recante le modifiche alle *“Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio”*.

Per tale motivo il seguente documento si compone di due sezioni “qualitative” e di una sezione “procedurale”:

- I. **Requisiti normativi**
- II. **Composizione quali quantitativa considerata ex ante ottimale**
- III. **Indicazioni procedurali**

I. REQUISITI NORMATIVI

Requisiti di onorabilità (artt. 3 e 6 del d.m. 169/2020)

Possono essere candidati ad assumere la carica di Consigliere della Banca del Fucino S.p.A. solo soggetti che:

- a) **non** si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile¹;
- b) **non** siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione o della revoca della sentenza per abolizione del reato (ex art. 673, comma 1, c.p.p.):

¹ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. *“non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*.



- 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (Assistenza agli associati ad associazioni sovversive o terroristiche di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p.), 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270 quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo), 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso), 418 (Assistenza agli associati) e 640 (Truffa) del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) **non** sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione o della revoca della sentenza per abolizione del reato (ex art. 673, comma 1, c.p.p.);
- d) **non** si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del TUB e 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- e) **non** siano stati condannati con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - salvo il caso dell'estinzione del reato (ex art. 445, comma 2, c.p.p.) e fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato (ex art. 673, comma 1, c.p.p.):
- 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270 quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 e 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) **non** abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, l'insussistenza o la perdita dei requisiti di onorabilità come sopra indicate;
- g) **non** siano stati condannati a pena detentiva:
- 1) con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle



disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270 quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 e 640 del codice penale;

- 2) con sentenze anche non definitive, con sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla precedente punto 1;
- h) **non** siano sottoposti all'applicazione di una misura cautelare personale o all'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione.

Resta inteso che i soggetti candidati a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione devono rispondere ai **criteri di correttezza di cui all'art. 4 del d.m. n. 169/2020**, precisandosi che ove uno o più criteri di correttezza non siano rispettati, il *nuovo* Consiglio di Amministrazione (i.e. l'Organo competente) dovrà valutare analiticamente la perdurante idoneità dell'esponente in ossequio a quanto stabilito dall'**art. 5 del d.m. n. 169/2020**, avuto in ogni caso riguardo ai principi di sana e prudente gestione della Banca, nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

Requisiti di professionalità (art. 7 del d.m. 169/2020)

Possono essere candidati ad assumere la carica di Consigliere della Banca del Fucino S.p.A. solo soggetti che abbiano maturato un'esperienza professionale idonea attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (indispensabile per Amministratori che siano o possano essere destinatari di incarichi esecutivi, es. Amministratore Delegato);
- b) attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Fucino (indispensabile per Amministratori che siano o possano essere destinatari di incarichi esecutivi, es. Amministratore Delegato);
- c) attività professionale, svolta in via continuativa e rilevante, in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della Banca, e/o ⁽²⁾;
- d) attività d'insegnamento universitario (quale docente di prima o seconda fascia) in materie giuridiche o economiche o altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni direttive (dirigenziali o di vertice, comunque denominate) presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, di dimensione e complessità comparabile a quella della Banca del Fucino.

² L'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.



Con particolare riferimento all'esperienza professionale si precisa che:

- i. il Presidente del Consiglio di Amministrazione – che in ogni caso dovrà essere non esecutivo e, quindi, privo di poteri delegati – deve aver maturato la suddetta esperienza professionale **per almeno un quinquennio (5 anni) nel corso dei 20 (venti anni) precedenti** la nomina (*i.e.* a far data dall'anno 2001);
- ii. gli amministratori che saranno privi di deleghe esecutive devono aver maturato la suddetta esperienza professionale **per almeno un triennio (3 anni) nel corso dei 20 (venti anni) precedenti** la nomina (*i.e.* a far data dall'anno 2001);
- iii. gli amministratori cui il Consiglio potrà delegare proprie attribuzioni a norma dell'art. 2381 c.c. (conformemente all'art. 26.1 dello Statuto Sociale) devono essere in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata **nel corso dei 20 (venti anni) precedenti** la nomina (*i.e.* a far data dall'anno 2001) attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi **per un periodo non inferiore a cinque anni** nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Fucino.

Resta inteso che i soggetti candidati a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione devono rispondere ai **criteri di competenza di cui all'art. 10 del d.m. n. 169/2020**, che il *nuovo* Consiglio sarà chiamato a valutare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.

È di seguito riportata una tabella riepilogativa dei requisiti di professionalità con indicazione delle fattispecie che consentono di derogare alla valutazione di dettaglio della competenza.



Banca del Fucino

Gruppo Bancario Igea Banca

Requisiti di professionalità prescritti dalla normativa (d.m. n. 169/2020)					
	Art. 7, co. 1, lett. a)	Art. 7, co. 1, lett. b)	Art. 7, co. 2, lett. a)	Art. 7, co. 2, lett. b)	Art. 7, co. 2, lett. c)
	Attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (indispensabile per Amministratori che siano o possano essere destinatari di incarichi esecutivi, es. Amministratore Delegato)	Attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Fucino (indispensabile per Amministratori che siano o possano essere destinatari di incarichi esecutivi, es. Amministratore Delegato)	Attività professionale, svolta in via continuativa e rilevante, in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della Banca, e/o [l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati]	Attività d'insegnamento universitario (quale docente di prima o seconda fascia) in materie giuridiche o economiche o altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	Funzioni direttive (dirigenziali o di vertice, comunque denominate) presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, di dimensione e complessità comparabile a quella della Banca del Fucino.
1. Presidente	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2011)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2011)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2011)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2011)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2011)
2. Amministratore delegato <i>in possesso in ogni caso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa</i>	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2011)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004)			
3. Amministratori non esecutivi	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 3 anni maturati negli ultimi 6 anni (dal 2018)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 3 anni maturati negli ultimi 6 anni (dal 2018)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 5 anni maturati negli ultimi 8 anni (dal 2016)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 5 anni maturati negli ultimi 8 anni (dal 2016)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 5 anni maturati negli ultimi 8 anni (dal 2016)



4. Amministratori esecutivi (diversi dall'AD)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 3 anni maturati negli ultimi 6 anni (dal 2018)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2004) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 3 anni maturati negli ultimi 6 anni (dal 2018)			
--	--	--	--	--	--



Requisiti di indipendenza (art. 13 d.m. 169/2020 e art. 24.2 dello Statuto Sociale)

Un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del d.m. n. 169/2020 e dall'art. 24.2 dello Statuto sociale di Banca del Fucino S.p.A..

Per determinare il numero minimo di amministratori indipendenti che devono sedere in Consiglio si precisa che qualora il rapporto di $\frac{1}{4}$ non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

Ai presenti fini si rappresenta che, in ossequio alle disposizioni precedentemente richiamate, **può essere considerato Amministratore Indipendente colui che:**

Ai sensi del Decreto Ministeriale L'amministratore può essere considerato INDIPENDENTE se:	Note	Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Banca del Fucino L'amministratore si considera indipendente se:
<p>Non è titolare nella Banca di incarichi esecutivi (art. 13 comma 1)</p>	<p>Non possono essere considerati indipendenti</p> <p>i) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;</p> <p>ii) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta;</p> <p>iii) i consiglieri che rivestono le cariche <i>sub i)</i> o gli incarichi <i>sub ii)</i> in qualsiasi società del gruppo bancario</p>	
<p>Non è <u>coniuge</u> non legalmente separato, persona legata in <u>unione civile</u> o <u>convivenza di fatto</u>, <u>parente o affine entro il quarto grado</u>:</p> <p>a) del Presidente del Consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca;</p>	<p>Di seguito l'elenco dei parenti e degli affini entro il quarto grado dell'esponente</p> <p>Parenti di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• figli (linea retta discendente)• genitori (linea retta ascendente) <p>Parenti di secondo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• fratelli e sorelle (linea collaterale)	<p>NON abbia stretti legami familiari come definiti dalla normativa di settore: i) con le persone fisiche che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 24.2 dalla lett. a) alla lett. f) e che quindi non potrebbero assumere l'incarico di consiglieri indipendenti della</p>



Ai sensi del Decreto Ministeriale L'amministratore può essere considerato INDIPENDENTE se:	Note	Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Banca del Fucino L'amministratore si considera indipendente se:
<p>b) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca (i.e. Responsabili antiriciclaggio, conformità alle norme, di risk management e di internal audit, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dirigente preposto alla gestione finanziaria della società);</p> <p>c) di persone che non potrebbero assumere l'incarico di consigliere indipendente per carenza dei requisiti elencati nei punti successivi. (art. 13 comma 1, lett. a)</p>	<ul style="list-style-type: none">• nonni (linea retta ascendente).• nipoti (figli di figli; linea retta discendente) <p>Parenti di terzo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• bisnonni (linea retta ascendente)• nipoti (figli di fratelli; linea collaterale)• bisnipoti (figli dei figli di figli; linea retta discendente);• zii paterni e materni (linea collaterale) <p>Parenti di quarto grado</p> <ul style="list-style-type: none">• pronipoti (figli dei figli di fratelli; linea collaterale);• cugini (linea collaterale);• prozii (fratelli dei nonni; linea collaterale) <p>***</p> <p>L'affinità è il rapporto tra un soggetto e i parenti del coniuge: conseguentemente nella linea (retta o collaterale) e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge (il grado di affinità è corrispondente, dunque, al grado di parentela).</p> <p>Affini di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• suoceri (linea retta) <p>Affini di secondo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• cognati (fratelli e sorelle del coniuge; linea collaterale)• nonni del coniuge (linea retta ascendente) <p>Affini di terzo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• bisnonni del coniuge (linea retta ascendente)• nipoti del coniuge (figli di cognati; linea collaterale)• zii paterni e materni del coniuge (linea collaterale) <p>Affini di quarto grado</p> <ul style="list-style-type: none">• pronipoti del coniuge (figli dei figli di cognati; linea collaterale);	<p>Banca; ii) con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con l'Amministratore Delegato o con il Direttore Generale della Banca; iii) con i responsabili delle funzioni di controllo interno o con il dirigente preposto alla gestione finanziaria della Banca.</p>



Ai sensi del Decreto Ministeriale L'amministratore può essere considerato INDIPENDENTE se:	Note	Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Banca del Fucino L'amministratore si considera indipendente se:
	<ul style="list-style-type: none">• cugini del coniuge (linea collaterale);• prozii del coniuge (fratelli dei nonni del coniuge; linea collaterale)	
<p>Non è un <u>partecipante</u> della Banca (i.e. un soggetto tenuto a chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 19 e ss. TUB)</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. b)</p>	<p>A norma dell'art. 19 del TUB "1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute [...] 3.</p> <p>L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1".</p> <p>Ai presenti fini, assumono rilevanza le "Disposizioni in materia di assetti proprietari in Banche e altri Intermediari" emanate dalla Banca d'Italia il 27 luglio 2022 (entrare in vigore il 1° gennaio 2023).</p> <p>In sintesi ⁽³⁾, i "partecipanti" rilevanti ai presenti fini sono identificati nei soggetti che da soli o di concerto⁴, (ottenute le prescritte autorizzazioni), direttamente o indirettamente⁵, :</p> <ul style="list-style-type: none">• detengono una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto;	<p>da solo o di concerto, NON è titolare – direttamente o indirettamente – di una partecipazione qualificata nella Società o sia comunque in grado di esercitare sulla stessa il controllo o l'influenza notevole sulla gestione (art. 24.2, lett. a) dello Statuto)</p>

³ Cfr. le Disposizioni in materia di assetti proprietari del luglio 2022, Parte I, Capitolo I, paragrafo 4.

⁴ A norma delle suindicate Disposizioni emanate a luglio 2022, è soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie di significatività previste dalla normativa di vigilanza (i.e. cfr. art. 19 e 22 del TUB), oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sempre ai sensi delle disposizioni di settore citate ai presenti fini.

⁵ Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del TUB rientrano in tale nozione le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.



Ai sensi del Decreto Ministeriale L'amministratore può essere considerato INDIPENDENTE se:	Note	Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Banca del Fucino L'amministratore si considera indipendente se:
	<ul style="list-style-type: none">• si trovano nella condizione di poter esercitare un'influenza notevole sulla gestione⁶;• detengono il controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione⁷.	
<p><i>Non</i> ricopre né ha ricoperto negli ultimi 2 anni incarichi di Presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi presso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un partecipante nella Banca (come sopra definito);b) una società controllata dalla Banca⁸ (art. 13 comma 1, lett. c)		in società controllate dalla Banca, in società in grado di esercitare sulla Banca stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge o che detengano nella società una partecipazione qualificata: i) <i>NON</i> riveste o <i>NON</i> ha rivestito nei due esercizi precedenti la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore con incarichi esecutivi o Direttore Generale; [...]/(art. 24.2, lett.b) dello Statuto)
<p><i>Non</i> ha ricoperto per più di 9 anni negli ultimi 12 anni incarichi di esponente (soggetto titolare di incarichi di direzione, amministrazione e controllo) presso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un partecipante nella Banca (come sopra definito);b) una società controllata dalla Banca⁹ (art. 13 comma 1, lett. c)		in società controllate dalla Banca, in società in grado di esercitare sulla Banca stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge o che detengano nella società una partecipazione qualificata: [...]; ii) <i>NON</i> ha ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici anni incarichi di direzione, amministrazione o controllo.

⁶ Le ipotesi di influenza notevole devono essere individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo della banca nella quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione. Preme rilevare come ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c. l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati).

⁷ C.fr. anche la definizione di controllo di cui all'art. 23 TUB.

⁸ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni di cui alla tabella sottostante devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate.

⁹ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate in tabella.



<p>Ai sensi del Decreto Ministeriale</p> <p>L'amministratore può essere considerato INDIPENDENTE se:</p>	<p>Note</p>	<p>Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Banca del Fucino</p> <p>L'amministratore si considera indipendente se:</p>
		<p>(art. 24.2, lett.b) dello Statuto)</p>
<p><i>Non</i> ha ricoperto negli ultimi 2 anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. d)</p>	<p>Sono considerati esponenti con incarichi esecutivi:</p> <p><i>i)</i> i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;</p> <p><i>ii)</i> i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta;</p> <p><i>iii)</i> i consiglieri che rivestono le cariche <i>sub i)</i> o gli incarichi <i>sub ii)</i> in qualsiasi società del gruppo bancario;</p> <p><i>iv)</i> il direttore generale</p>	<p><i>NON</i> ha ricoperto nella Banca negli ultimi due anni l'incarico di Amministratore esecutivo o di Direttore Generale; [...] (art. 24.2, lett. c) dello Statuto)</p>
<p><i>Non</i> ricopre l'incarico di consigliere indipendente in altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. e)</p>		<p>[...] <i>NON</i> ricopre l'incarico di consigliere indipendente in altre società del gruppo bancario che non siano controllate, direttamente o indirettamente, in via totalitaria dalla Banca</p> <p>(art. 24.2, lett. c) dello Statuto)</p>
<p><i>Non</i> ha ricoperto, per più di 9 anni negli ultimi 12 anni, incarichi di componente del consiglio di amministrazione della Banca o ivi a svolto compiti direttivi</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. f)</p>		<p>[...] <i>NON</i> ha ricoperto [nella Banca] l'incarico di consigliere di amministrazione o di dirigente con responsabilità strategica per nove anni negli ultimi dodici anni; [...]</p> <p>(art. 24.2, lett. c) dello Statuto)</p>
<p><i>Non</i> è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre</p>		<p><i>Non</i> riveste la qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un Amministratore esecutivo della</p>



Ai sensi del Decreto Ministeriale L'amministratore può essere considerato INDIPENDENTE se:	Note	Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Banca del Fucino L'amministratore si considera indipendente se:
l'incarico di consigliere di amministrazione (o di gestione) ¹⁰ (art. 13 comma 1, lett. g)		Banca ricopra la carica di Amministratore (art. 24.2, lett. f) dello Statuto)
<p><i>Non</i> intrattiene, direttamente, indirettamente, né ha intrattenuto nei 2 anni precedenti all'assunzione dell'incarico <u>rapporti di lavoro autonomo o subordinato</u> ovvero <u>altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u> anche non continuativi, tali da comprometterne l'indipendenza, con alcuno dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la banca;• gli esponenti con incarichi esecutivi della Banca;• il Presidente del consiglio di amministrazione della Banca;• le società controllate dalla Banca;• gli esponenti con incarichi esecutivi delle società controllate dalla Banca;• il Presidente del consiglio di amministrazione delle società controllate dalla Banca;• un partecipante nella banca (inteso come il soggetto tenuto a chiedere l'autorizzazione ex art. 19 TUB);• gli esponenti con incarichi esecutivi di un partecipante nella banca come sopra definito;• il Presidente del consiglio di amministrazione di un partecipante nella banca come sopra definito¹¹. <p>(art. 13 comma 1, lett. h)</p>		<ul style="list-style-type: none">• Non intrattiene o Non ha intrattenuto, direttamente o indirettamente, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria o patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza con la Banca, i soggetti in grado di esercitare sulla Banca stessa il controllo, anche congiunto, ovvero tramite patti parasociali o le o le società controllate, nonché con i rispettivi amministratori con incarichi esecutivi, Direttori Generali e Presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione (art. 24.2 lett. d) dello Statuto)

¹⁰ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate in tabella.

¹¹ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate in tabella.



Ai sensi del Decreto Ministeriale L'amministratore può essere considerato INDIPENDENTE se:	Note	Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Banca del Fucino L'amministratore si considera indipendente se:
<p>Non ricopre né ha ricoperto negli ultimi 2 anni uno o più dei seguenti incarichi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Membro del Parlamento nazionale ed europeo• Membro del Governo o della Commissione Europea <p>né, <u>quando</u> la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti gli incarichi sotto elencati e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza <u>sono tali da comprometterne l'indipendenza, uno o più dei seguenti incarichi:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale• Presidente di giunta regionale• Presidente di provincia• Sindaco• Presidente o componente di consiglio circoscrizionale• Presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi tra enti locali• Presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni• Consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 (enti strumentali agli enti locali)• Sindaco o consigliere di Città metropolitane• Presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate. <p>(art. 13 comma 1, lett. i)</p>		<p>Non ricopre o Non ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più incarichi in enti pubblici individuati dalla normativa di settore quanto ricorrono condizioni atte a minarne l'indipendenza (art. 24.2 lett. e) dello Statuto)</p>

Si precisa infine che **tutti i componenti** del *nuovo* Consiglio di Amministrazione devono agire con **indipendenza di giudizio**. Per consentire all'organo di valutare *ab origine* e nel continuo l'indipendenza di giudizio dei propri componenti, questi ultimi hanno l'obbligo di fornire alla Banca le informazioni di cui all'**art. 15 del d.m. n. 169/2020**, relative alle situazioni possano in astratto essere fonte di potenziali conflitti



di interesse rilevanti ai sensi, *ex multis*, dell'art. 13, comma 1, lett. a), b), c), h) e i) del d.m. 169/2020)¹²), esplicitando altresì le motivazioni per cui, ad avviso degli esponenti medesimi, esse non sono comunque in grado di inficiare in concreto la loro indipendenza di giudizio.

Spetterà al *nuovo* Consiglio di Amministrazione effettuare le valutazioni previste a norma dell'art. 15 del Decreto che possono condurre – qualora i presidi esistenti per la gestione del potenziale conflitto di interessi non siano sufficienti – alla dichiarazione di decadenza dell'esponente interessato.

Divieto di interlocking

L'art. 36 del d.l. n. 201/2011(c.d. decreto “Salva Italia”), convertito dalla legge n. 214/2011, ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. “**divieto di interlocking**”).

In estrema sintesi, è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Se i titolari di cariche incompatibili non optano per una di esse entro il termine previsto (90 giorni), decadono da entrambe e la decadenza è dichiarata dai competenti organi aziendali. In caso di inerzia di questi ultimi, la decadenza è pronunciata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

Limiti al cumulo degli incarichi

Viene da ultimo in rilievo il concetto di “*adeguata disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico*”: il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica e gestione siano presenti, infatti, soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

¹² Ai sensi della normativa previamente richiamata (art. 13, comma 1 del DM 169/2020 – come recepita nel contesto dell'art. 24.2 dello Statuto Sociale della Banca), si fa riferimento alla ricorrenza delle seguenti circostanze in ordine all'Esponente (ovvero il potenziale candidato):

- è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, [*di gestione o di sorveglianza*] e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di un partecipante nella banca ovvero di coloro che ricoprono incarichi di rilevanza ai sensi della lettera i) della medesima disposizione;
- è un partecipante nella Banca (cfr. art. 13, comma 1, lett. b);
- ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione [*di gestione o di sorveglianza*] o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione [*di gestione o di sorveglianza*] nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate (cfr. art. 13, comma 1, lett. b);
- intrattiene, direttamente, indirettamente o ha intrattenuto nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente (cfr. art. 13, comma 1, lett. h);
- ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi due anni uno o più incarichi in enti pubblici individuati dalla normativa di settore quanto ricorrono condizioni atte a minarne l'indipendenza (cfr. art. 13, comma 1, lett. i e nota n. 5).



Più in particolare, fermo restando il rispetto anche delle disposizioni di legge o statutarie ¹³ “*va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un’adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: della natura e della qualità dell’impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche e di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte*” (cfr. le più volte citate disposizioni in tema di governo societario delle banche).

L’art. 16 del d.m. 169/2020 dispone che ciascun esponente debba dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell’incarico: la sussistenza di tale requisito deve essere valutata dall’organo, fermo restando che esso **non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia della decadenza dell’esponente** ma concorre alla valutazione dell’idoneità unitamente agli altri requisiti e criteri.

La disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi delineata dagli artt. 17 e 18 del d.m. 169/2020 è destinata a trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e, quindi, non si applica alla Banca del Fucino.

Tuttavia, la Banca ha comunque individuato – in via di autoregolamentazione e comunque all’esito dell’esercizio di autovalutazione da ultimo condotto dal Consiglio uscente – il limite di n. 10 incarichi (incluso quello presso la Banca) di cui massimo n. 3 di natura esecutiva.

Ai fini di cui sopra, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo societario vengono convenzionalmente considerate come un’unica carica, salvo si tratti di sole società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni. Inoltre, non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali; cionondimeno la titolarità di cariche in tali organizzazioni, soprattutto se di rilevanti dimensioni, potrebbe incidere sulla disponibilità di tempo complessiva. In tal senso, è rimessa al Consiglio di Amministrazione la valutazione di adeguatezza in ordine alla disponibilità di tempo dichiarata da ciascun candidato (v. *infra*).

Fermo quanto sopra, la Banca deve assicurare che i candidati a ricoprire la carica siano ben consapevoli del tempo stimato come necessario per l’espletamento dell’incarico.

Partendo dall’assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell’impegno richiesto dalla Banca sommato all’impegno assorbito da altri incarichi e al tempo dedicato all’attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (*Full Time Equivalent*) annui, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attuali dimensioni e della complessità operativa della Banca (e del Gruppo al vertice del quale è posta), in via di autoregolamentazione ha individuato il tempo minimo da dedicare agli incarichi (esecutivi e non esecutivi) nell’Organo con funzione di gestione e di supervisione strategica assumendo:

- **Presidente del CDA**: 48 giorni lavorativi in ragione d’anno (48 FTE);
- **Amministratore esecutivo**: 48 giorni lavorativi in ragione d’anno (48 FTE);
- **Amministratore non esecutivo**: 36 giorni lavorativi in ragione d’anno (36 FTE);

¹³ Cfr. gli artt. 2390 del codice civile; l’art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e l’art. 16 del d.m. n. 169/2020 attuativo dell’art. 26 TUB.



- **Amministratore indipendente**: 38 giorni lavorativi in ragione d'anno (38 FTE);

In generale, a tutti i Consiglieri *non* esecutivi (ove anche, nel caso, indipendenti) che dovessero assumere altresì l'incarico di componente di un comitato endo-consiliare, al tempo "generale" precedentemente (e partitamente) stimato dovranno aggiungersi ulteriori 8 giorni lavorativi in ragione d'anno (8 FTE) per ciascun comitato; per i soli amministratori dotati di requisiti di indipendenza che assumono la carica di "Presidente" dell'Organo endo-consiliare ulteriori 12 giorni lavorativi in ragione d'anno (12 FTE) per ciascun comitato.

Quanto alle figure dell'**Amministratore Delegato e del Direttore Generale**, è richiesto un *full-time commitment* per cui - ferma la possibilità di detenere cariche infragruppo - gli incarichi eventualmente detenuti in società esterne al gruppo nei limiti sopra posti, non dovrebbero poter impegnare l'esponente per oltre due giornate lavorative mensili (calcolate su 11 mesi; 22 FTE).

Resta inteso che ciascun candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca all'atto della nomina ovvero immediatamente dopo (e comunque tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti) dovrà:

- comunicare gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, **specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono**;
- dichiarare per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Banca.



II. COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA CONSIDERATA EX ANTE OTTIMALE

La presente sezione reca evidenza della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino S.p.A. considerata *ex ante* ottimale.

Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio. Di tali valutazioni dovrà a tempo debito – in caso di nomina – essere resa edotta l’Autorità di Vigilanza.

Composizione Quantitativa Ottimale

Lo Statuto Sociale (art. 24.1) dispone che “*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito, su designazione dell’Assemblea ordinaria, da un numero di componenti compreso tra un minimo di nove e un massimo di tredici*”.

Alla luce degli esiti del processo di *self assessment* analizzati lo scorso 11 aprile, il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto di proporre una prossima composizione quantitativa dell’organo medesimo nella misura di n. 12 componenti, non dimenticando comunque il carattere parcellizzato e “poliedrico” della compagine azionaria.

In particolare, il numero complessivo dei membri dell’organo precedentemente indicato parrebbe coerente in rapporto alle attuali dimensioni e complessità operativa della Banca medesima (anche in relazione al Gruppo al cui vertice è posta), nonché in vista della fase di consolidamento e sviluppo attesa nel prossimo triennio. Il *range* quantitativo ritenuto *ex ante* ottimale assolverebbe, altresì, all’esigenza di diversificazione delle competenze ed esperienze che, sotto il profilo qualitativo (v. *infra*), dovranno caratterizzare i prossimi amministratori al fine di consentire, con il proprio bagaglio professionale (a livello individuale), di indirizzare l’azione di gestione e di supervisione strategica (a livello collettivo) sempre nell’ottica di garantire un’azione gestoria e di supervisione strategica sana e prudente della Banca (e del Gruppo).

Si ritiene quindi ottimale per la Banca del Fucino che il Consiglio di Amministrazione si componga di, di n. 12 (dodici) membri.

Inoltre, parrebbe utile che l’organo amministrativo si determini anche per il triennio 2024/2026 – nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto – a conferire specifiche deleghe ad uno dei suoi componenti (Amministratore Delegato), cui spetterebbe l’attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio nell’esercizio delle proprie funzioni e che verrebbe quindi ad identificarsi con l’organo con funzioni di gestione ai sensi della vigente normativa in materia.

Rinviando alla trattazione che segue maggiori dettagli, ai sensi della normativa regolamentare vigente (provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023), il Consiglio di Amministrazione sarà altresì chiamato a conferire l’incarico, a taluno dei propri componenti, di Esponente Responsabile per l’antiriciclaggio.

Composizione Qualitativa ottimale

La determinazione della “composizione qualitativa ottimale” – che ovviamente non è elemento autonomo dalla composizione quantitativa, bensì è alla stessa strettamente connesso, sebbene per mera comodità espositiva sia ora trattato separatamente – è il frutto di una valutazione complessiva che ha come *driver* principale la *diversificazione* quale elemento funzionale al perseguimento degli imprescindibili obiettivi più volte ricordati



di “*alimentare il confronto e la dialettica interna all’organo, favorire l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei temi e nell’assunzione di decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull’operato dell’alta dirigenza, tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca*”.

La diversificazione in termini, tra l’altro, di **competenze, esperienze, età, genere, provenienza geografica e proiezione internazionale** deve sì sussistere ed essere riscontrabile in astratto, ma deve altresì essere parametrata alle caratteristiche della Banca e del Gruppo di appartenenza e rispondere alle esigenze latamente strategiche degli stessi.

Con precipuo riguardo al tema della “*gender diversity*”, le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario – da ultimo novellate in via definitiva nel 2021 - prevedono che “*negli organi con funzione di supervisione strategica [e di controllo], il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti dell’organo¹⁴*”.

Da quanto sopra deriva che *a tendere*, dato un organo con funzione di supervisione strategica di n. 12 componenti, almeno quattro devono appartenere al genere meno rappresentato.

Sempre in tema di *gender diversity* la sopra citata linea applicativa raccomanda infine (c.d. buona prassi) che:

- a) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli obbligatori, almeno un componente sia del genere meno rappresentato;
- b) le cariche di presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell’organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, considerata l’esigenza di uniformarsi alla normativa sopra richiamata e considerano ottimale una composizione di n. 12 componenti del Consiglio di Amministrazione, **almeno 4 (quattro) dovranno appartenere al genere meno rappresentato.**

Resta inteso che almeno un quarto¹⁵ dei componenti dell’organo con funzione di supervisione strategica e, quindi **almeno 3 (tre) componenti** dovranno risultare in possesso dei sopra riepilogati requisiti di indipendenza previsti dall’art. 26 TUB e relative disposizioni attuative (v. art. 13 del d.m. n. 169/2020 e art. 24 dello Statuto), oltre che essere dotati professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all’organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Fatta tale doverosa premessa, in considerazione di tutti gli elementi che caratterizzano la Banca e il Gruppo Igea, visti gli esiti del processo di autovalutazione condotto in data 11 aprile 2024, la **composizione qualitativa considerata ex ante ottimale** del Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, è determinata come segue:

I. Composizione Quantitativa

Numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione - 12 (dodici)

¹⁴ Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all’intero superiore.

¹⁵ Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all’intero superiore.



- i. numero componenti dell'organo di gestione – 1 (uno) – c.d. Amministratore Delegato – art. 26.1 dello Statuto Sociale (nomina consiliare);
- ii. Numero dei Vice- Presidenti - 2 (due) – art. 25.3 dello Statuto Sociale (nomina consiliare);
- iii. Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio - Provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 (nomina consiliare).

II. Indipendenza

Almeno ¼ dei componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica [3 (tre) su 12 (dodici)] deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

III. Diversificazione di genere

Almeno il 33% dei componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica [4 (quattro) su 12 (dodici)] deve appartenere al genere meno rappresentato;

Nei comitati endo-consiliari che verranno costituiti almeno 1 (uno) componente dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

Le cariche di Presidente del CdA, di Presidente del CS e di AD non devono essere ricoperte da esponenti dello stesso genere.

IV. Diversificazione Geografica

Almeno **2 (due) componenti** devono caratterizzarsi per una *geographical location* prevalente dei propri affari in aree diverse dalla Regione Lazio, Sicilia e Abruzzo, preferibilmente almeno uno con esperienza anche in ambito internazionale.

V. Diversificazione di età

Almeno **3 (tre) componenti** devono avere un'età anagrafica inferiore ai 60 anni (i.e. massimo classe 1964).

VI. Formazione professionale

A. Almeno **3 (tre) componenti** devono essere in possesso di specifiche competenze nel settore giuridico (i.e. conseguimento della laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze bancarie), per poter controllare e supportare l'attività di verifica della conformità delle procedure alla normativa regolamentare e bancaria;

B. almeno **3 (tre) componenti** devono essere in possesso di specifiche competenze nel settore economico/finanziario inteso in senso lato (i.e. laurea in economia e commercio o comunque in scienze economiche, scienze bancarie, finanza aziendale, scienze attuariali/ingegneria, matematica), al fine di poter presidiare e supportare le funzioni interne deputate al controllo dei rischi, al controllo contabile e all'organizzazione aziendale.

VII. Competenza ed Esperienza professionale

C. almeno **3 (tre) componenti** devono possedere comprovate competenze e conoscenze nel comparto regolamentare e della misurazione, dell'analisi e del presidio dei rischi creditizi e finanziari/di non conformità e reputazionali cui tipicamente risultano esposte le Banche, ivi incluso il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, dovendosi, a tal proposito individuare l'Esponente cui attribuire la delega per l'antiriciclaggio;

D. almeno **2 (due) componenti** devono aver maturato una esperienza professionale nella gestione, anche delegata, di imprese/enti anche operanti in settori diversi da quello finanziario ma che siano di dimensioni paragonabili a quelle della Banca in termini di "fatturato", per tale intendendosi un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Banca;

E. almeno **1 (un) componente** deve possedere elevate e comprovate conoscenze nell'ambito dell'area finanza;

F. almeno **2 (due) componenti** devono possedere comprovate conoscenze – anche derivanti dall'esercizio della rispettiva attività professionale – del tessuto economico e sociale dei territori



ove la banca opera attraverso la propria rete di filiali;

- G. almeno **3 (tre) componenti** devono possedere competenze e conoscenze in comparti specialistici inerenti ad esempio all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (innovazione digitale) ovvero al settore latamente inteso degli strumenti e delle metodologie di integrazione dei fattori ambientali e sociali nell'espletamento dell'attività bancaria (percorsi di sviluppo verso un'economia sostenibile).

Resta inteso che un medesimo soggetto può possedere anche più dei requisiti di cui ai precedenti punti. Tuttavia, ove in capo ad un medesimo soggetto coesistano più di tre dei suddetti requisiti di cui ai punti VI e VII (formazione, competenza ed esperienze), il quarto e successivi sarebbe opportuno che non vengano presi in considerazione per la valutazione dell'idoneità complessiva dell'organo. Resterebbero, quindi, esclusi da tale forma di cumulo i requisiti di indipendenza, *gender diversity* e di età, che verrebbero sempre computati.

La suddetta composizione quali-quantitativa è considerata dal Consiglio in carica come ottimale in un'ottica ex ante, in grado di favorire così l'estensione del confronto e la dialettica nell'ambito dei processi decisionali e di prevenire che in seno all'Organo possano manifestarsi visioni parziali, fenomeni di "*groupthinking*" e concentrazione di poteri in capo a taluni dei suoi componenti (allineamento a posizioni prevalenti) ovvero in capo al solo organo con funzione di gestione.

Il grado di diversificazione sotteso alla sopra detta composizione quali-quantitativa è considerato atto a garantire una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni avvalendosi del contributo specialistico offerto dai singoli componenti, senza pregiudicare la partecipazione attiva e proattiva ai lavori di tutti gli esponenti, che - immancabilmente in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa di settore - devono comunque essere in grado di analizzare e formulare valutazioni sul complesso delle materie trattate e consapevolmente contribuire all'assunzione delle determinazioni assunte in Consiglio.

III. INDICAZIONI PROCEDURALI

Allo scopo di consentire a tutti gli attori di esercitare le rispettive prerogative in ordine al processo elettivo in tale contesto d'interesse, nel rinviare comunque allo Statuto Sociale per ogni dettaglio, si forniscono di seguito alcune informazioni di carattere generale funzionali all'ordinato svolgimento dell'*iter* di riferimento, rammentando che "*gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale della società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria*" ove interessati, sono tenuti a **depositare**:

- la Lista dei candidati a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Banca (elencati mediante numero progressivo) **entro 5 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria** (*entro e non oltre il 24 aprile 2024, ore 17:00 – orario chiusura uffici*), presso la sede sociale della Banca del Fucino S.p.A. sita in Roma, Via Tomacelli n. 107;
- le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale nonché da quella elaborata dalla Società in via di autoregolamentazione;
- le dichiarazioni di almeno un quarto dei candidati attestanti l'esistenza dei requisiti d'indipendenza;
- i *Curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società., dichiarando di non ricoprire cariche analoghe in imprese concorrenti ai sensi della normativa *pro-tempore* vigente.



Si rammenta, infine, che a norma dell'art. 25.3 dello Statuto Sociale, “*al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste devono presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per il deposito stesso, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate*”.

Per completezza d'informativa, si rappresenta che il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 - Sezione II, paragrafo 1.10 (già indicato in premessa) - recante le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti delle banche, nel declinare la procedura in argomento in caso di nomina assembleare, precisa, per quanto in tale sede d'interesse, che “*Per agevolare il confronto tra la Banca d'Italia e gli Intermediari nella successiva valutazione di idoneità e favorire, in particolare, un processo ordinato di eventuale successione nelle posizioni di vertice degli intermediari, il soggetto che intende presentare candidati per le nomine assembleari in società capogruppo di gruppi bancari [...] può trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della presentazione della stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le proprie valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (i.e. presidente del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di sorveglianza, amministratore o consigliere delegato, direttore generale, presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione). Anche quando ci si avvale della facoltà prevista dal presente paragrafo, resta ferma la procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti condotta dopo la nomina*”.

Alla luce di quanto finora illustrato, richiamando nuovamente tutti gli attori ad attenersi alle disposizioni di auto ed etero-regolamentazione applicabili, per agevolare le attività di riferimento la Banca del Fucino S.p.A. mette a disposizione la seguente documentazione:

- I. *Format* esemplificativo delle informazioni riferite ai candidati che devono essere evidenziate in sede di deposito della lista, tenuto conto della sopra richiamata composizione quali-quantitativa ritenuta *ex ante* ottimale – **Allegato “A”** alla presente informativa;
- II. *Format* esemplificativo di dichiarazione *onnicomprendensiva* riferita ai candidati, da depositare unitamente alle liste – **Allegato “B”** alla presente informativa.

Qualunque richiesta di chiarimento e/o supporto potrà essere indirizzata a:

Banca del Fucino S.p.A.
Direzione Affari Legali e Societari
UO Affari Societari e Regolamentari
Via Tomacelli n. 107 – 00187 Roma
e-mail: segreteria.generale@bancafucino.it.



ALLEGATO "A"

Lista candidati a ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino S.p.A. – Composizione quali-quantitativa ritenuta ex ante ottimale

<i>Composizione qualitativa ottimale</i>				
<i>Schema riepilogativo</i>				
<i>Nominativo Esponente</i>	<i>Indipendenza</i>	<i>Diversificazione di genere</i>	<i>Diversificazione geografica</i>	<i>Diversificazione anagrafica</i>
	<i>Target: 3</i>	<i>Target: 4</i>	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 3</i>
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				
11)				
12)				



Composizione qualitativa ottimale
Requisiti computabili in capo ad un medesimo soggetto fino a un massimo di 3 (tre)
Schema riepilogativo

<i>Nominativo Esponente</i>	<i>Formazione giuridica</i>	<i>Formazione economica</i>	<i>Rischi creditizi e finanziari/ non conformità e reputazionali (inclusi AML)</i>	<i>Gestione imprese/Enti</i>	<i>Tessuto economico e sociale territori di riferimento</i>	<i>Comparti specialistici</i>	<i>Area Finanza</i>
	<i>Target: 3</i>	<i>Target: 3</i>	<i>Target: 3</i>	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 1</i>
1)							
2)							
3)							
4)							
5)							
6)							
7)							
8)							
9)							
10)							
11)							
12)							
13)							

ALLEGATO "B"

Dichiarazione onnicomprensiva ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello Statuto sociale – format esemplificativo

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI BANCA DEL FUCINO S.P.A. del 29/04/2024 – 06/05/2024

Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino S.p.A. ed attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

Con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria di Banca del Fucino S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), convocata, in prima istanza, per il 29 aprile 2024 alle ore 21:30, presso la Sede Legale della Società sita in Roma, Via Tomacelli n. 107 e, occorrendo, in seconda convocazione presso la stessa Sede legale, per il 6 maggio 2024 alle ore 11:00, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2024-2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 dello Statuto Sociale, il/la sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____ e residente in _____,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino S.p.A.

Il/la sottoscritta, inoltre, viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche, gli articoli 24 e 25 dello Statuto della Banca e consapevole della composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo della Banca considerata *ex ante* ottimale,

ATTESTA e DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (*apporte una "x" sul/i punto/i di interesse*):

- di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, nonché da quella elaborata dalla Banca in via di autoregolamentazione;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, nonché da quella elaborata dalla Banca in via di autoregolamentazione;
- di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza richiesti dalle disposizioni legali e statutarie

protempore vigenti.

DICHIARA, inoltre,

in relazione alla composizione quali-quantitativa dell'Organo con funzione di gestione e di supervisione strategica considerata *ex ante* ottimale, come da ultimo definita dal Consiglio di Amministrazione della Banca, di possedere uno o più dei seguenti requisiti (*apporte una "x" sul/i punto/i di interesse*):

- specifiche competenze nel settore giuridico (*i.e.* conseguimento della laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze bancarie), per poter controllare e supportare scientemente l'attività di verifica della conformità delle procedure alla normativa di settore;
- specifiche competenze nel settore economico inteso in senso lato (*i.e.* laurea in economia e commercio o comunque in scienze economiche, ingegneria, matematica), al fine di poter presidiare e supportare le funzioni interne deputate al controllo contabile;
- specifica competenza e conoscenza nel comparto regolamentare e della misurazione, dell'analisi e del presidio dei rischi creditizi e finanziari/di non conformità e reputazionali cui tipicamente risultano esposte le Banche, ivi incluso il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- specifica professionalità nella gestione, anche delegata, di imprese/enti anche operanti in settori diversi da quello finanziario ma che siano di dimensioni paragonabili a quelle della Banca in termini di "fatturato", per tale intendendosi un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Banca;
- competenze e conoscenze nell'ambito dell'area finanza
- comprovate conoscenze – anche derivanti dall'esercizio della rispettiva attività professionale – del tessuto economico e sociale dei territori ove la banca opera attraverso la propria rete di filiali;
- comprovate competenze e conoscenze in comparti specialistici inerenti ad esempio all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (innovazione digitale) ovvero al settore latamente inteso degli strumenti e delle metodologie di integrazione dei fattori ambientali e sociali nell'espletamento dell'attività bancaria (percorsi di sviluppo verso un'economia sostenibile).

DICHIARA

- come da *curriculum vitae* allegato alla presente, di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società (Si/No) ¹⁶	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente

¹⁶ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

- a) di non essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti¹⁷.

SI IMPEGNA

- a) a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
b) a comunicare tempestivamente alla Banca qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti latamente intesi; nonché
c) a comunicare l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi della normativa vigente;

AUTORIZZA la Banca

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di tutto quanto dichiarato;
- all'utilizzo dei propri dati nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali;

ALLEGA

- a) copia del proprio documento d'identità in corso di validità
b) il curriculum vitae riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali, comprensivi dell'indicazione degli incarichi attualmente in essere presso altre società.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. n. 201/2011 "si intendono concorrenti le imprese o gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

Luogo e data

Il dichiarante

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui alle vigenti disposizioni normative.

Luogo e data

Il dichiarante
